

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

XI Sessione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. — Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha tenuto a Ginevra, nei giorni 17, 18 e 19 gennaio la sua undicesima Sessione. Vi hanno partecipato i seguenti

Delegati governativi: Leymann (Germania); Mahaim (Belgio); Carnegie (Canada); Videt (Danimarca); De Altea (Spagna); Picquenard (Francia); Barlow (Inghilterra); De Michelis (Italia); Adachi (Giappone); Sokal (Polonia); Rüfenacht (Svizzera).

Delegati padronali: Carlier (Belgio); Lambert-Ribot (Francia); Daylay (Inghilterra); Olivetti (Italia); Verttade (Paesi Bassi); Colomb (Svizzera).

Delegati operai: Leipart (Germania); Jonhaux (Francia); Williams (Inghilterra); Oudegeest (Paesi Bassi); Thorberg (Svezia); Schurch (Svizzera). Nell'assenza del presidente Fontaine i due vice-presidenti Carlier e Oudegeest hanno presieduto altemativamente l'adunanza.

Il Consiglio ha iniziato i suoi lavori prendendo in esame il rapporto del direttore sull'attività generale svolta dall'Ufficio durante il trimestre ultimo scorso.

Pubblicazione di un volume d'informazioni scientifiche sulla quistione della biacca. — Sulla opportunità di provvedere a tale pubblicazione si è avuto un vivo dibattito. Si ricorda che durante la Conferenza di Ginevra, intervenne un compromesso tra padroni ed operai sui mezzi di lotta contro il saturnismo. Poichè la pubblicazione ha lo scopo di esporre scientificamente la quistione del divieto assoluto ovvero di disciplinare l'uso della biacca, e potrebbe, venuta alla luce, pregiudicare gli effetti del compromesso, si è convenuto di assicurare all'Ufficio la collaborazione di esperti specializzati nella materia purchè la pubblicazione resti nell'ambito di un'opera puramente scientifica.

Convocazione della Commissione paritaria marittima. — Su proposta dell'Ufficio, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare a data prossima la Commissione paritaria marittima creata nelle ultime riunioni della Conferenza di Genova allo scopo di prendere in esame le quistioni cncerenti il lavoro della gente di mare.

Inchiesta sulla produzione. — Circa la relazione relativa alla inchiesta sulla produzione, della quale dovrebbe essere effettuata la pubblicazione del primo volume, da parte dei padroni si è eccepito che l'Ufficio, invece di limitarsi a considerare la produzione industriale nei suoi rapporti con le condizioni generali del lavoro, ha tenuto conto di altri fattori economici dei quali non si era fatto cenno durante la Sessione di Genova. Da parte degli operai si è risposto che l'inchiesta essendosi svolta in epoca eccezionale per la grave disoccupazione, non si poteva prescindere dal considerare il problema anche sotto questo punto di vista, e si è quindi insistito per la pubblicazione. Un temperamento è stato adottato nel senso che la pubblicazione avrà luogo dopo il 15 febbraio, e sarà accompagnata da una prefazione dell'Ufficio che renderà ragione delle speciali circostanze esistenti al tempo nel quale l'inchiesta fu decisa e compiuta, con opportuni commenti ed osservazioni.*

Riorganizzazione dell'Ufficio. — Il Consiglio d'Amministrazione ha approvato il rapporto presentato dal Comitato del bilancio, circa la riorganizzazione dell'Ufficio suggerita dall'esperienza di due anni, e d'altra parte per la sistemazione generale del personale in conformità delle tabelle definitive deliberate dalla recente assemblea della Società delle Nazioni. Si avrà una terza divisione incaricata di raccogliere le informazioni e di assicurare le relazioni dell'Ufficio internazionale del Lavoro con le organizzazioni dei padroni e degli operai, le cooperative, ecc. Per il funzionamento dell'Ufficio si è particolarmente provveduto da parte del Consiglio a determinare le attribuzioni rispettive delle tre divisioni che ora lo costituiscono.

Ordine del giorno della IV Conferenza. — Il Consiglio a cui per l'art. 124 del Trattato di Versailles, spetta di stabilire l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza internazionale del Lavoro, ha intrapreso l'esame delle questioni da mettere all'ordine del giorno della IV Sessione della Conferenza, che avrà luogo a Ginevra nel mese di ottobre.

Si è avuto, a questo riguardo, una discussione preliminare sulla distinzione che sembrò necessaria tra la determinazione degli oggetti, che il Consiglio ha facoltà di mettere all'ordine del giorno a norma dell'art. 400 del Trattato e per i quali è riservata ad ogni governo la facoltà di opporsi all'iscrizione all'ordine del giorno, e, dall'altro, la indicazione degli argomenti attinenti all'attività generale e propria dell'organizzazione permanente e per i quali la competenza della Conferenza è istituzionale e non suscettibile, quindi, di essere comunque esclusa. Fu, quindi, deciso che il Direttore dell'Ufficio comunicando ai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro l'ordine del giorno quattro mesi prima della data di convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 401, avrebbe al tempo stesso indicato le altre qui-

stioni sulle quali la Conferenza sarà chiamata a deliberare. Il Consiglio, ciò stabilito in linea di principio, ha intrapreso l'esame degli oggetti da proporsi all'ordine del giorno ed ha, anzitutto, deciso di comprendervi le proposte di revisione della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri trattati per riformare eventualmente la composizione del Consiglio di amministrazione e modificare la periodicità delle Conferenze. A tal fine il Consiglio ha dato incarico alla Commissione del Regolamento di studiare le modalità di questa revisione, e di sottomettere, nella prossima sessione, proposte precise che saranno comunicate alla Conferenza.

In quanto alle quistioni relative all'emigrazione, sulle quali si era pronunciata la Commissione internazionale dell'emigrazione, il Consiglio ha deciso di mettere all'ordine del giorno della Conferenza quelle relative alla comunicazione all'Ufficio internazionale del lavoro delle informazioni statistiche concernenti l'emigrazione.

Il Consiglio ha considerato che allo stato delle cose, una delle maggiori difficoltà che s'incontrano nella ricerca delle soluzioni internazionali per i problemi dell'emigrazione, è dovuta alla mancanza di statistiche internazionali, compiute con uniformità di criteri. Se su ciò si addiverrà ad un progetto di convenzione o ad una raccomandazione, la Conferenza del 1922 faciliterà per le Conferenze successive la trattazione dei problemi concernenti l'emigrazione.

Al di fuori delle questioni che le sono sottomesse, in vista dell'adozione di progetti di convenzione o di raccomandazioni, la Conferenza sarà egualmente chiamata, nel corso della Sessione del 1922, a procedere alla revisione del suo regolamento, alla rinnovazione del Consiglio di amministrazione, all'esame del rapporto sulla disoccupazione e del rapporto delle misure adottate dagli Stati per mettere in esecuzione le convenzioni alle quali hanno aderito.

Costituzione d'una Commissione consultiva per le quistioni agricole. — A seguito del voto formulato dalla Conferenza di Ginevra per la creazione di una Commissione speciale incaricata di studiare le quistioni relative al lavoro agricolo, e non ostante il delegato governativo francese avesse domandato di rinviare la costituzione in attesa del parere della Corte permanente di giustizia internazionale circa la competenza dell'Ufficio internazionale del lavoro in materia agricola, il Consiglio ha deciso la costituzione della Commissione consultiva agricola. I membri saranno designati nella sedicesima sessione, e, frattanto, il direttore dell'Ufficio si metterà in rapporto con l'Istituto internazionale di agricoltura in Roma per studiare in collaborazione le quistioni agricole.

Inchiesta e conferenza sulla disoccupazione. — L'ultima conferenza internazionale del lavoro, aveva invitato l'Ufficio ad aprire una inchiesta sul problema della disoccupazione, e promosso la convoca-

zione di una Conferenza internazionale per studiare i rimedii di carattere internazionale. Per la prima parte il Consiglio di amministrazione ha deciso di provvedere con i mezzi a sua disposizione, per la seconda parte ha ritenuto che, dovendo la Conferenza di Ginevra interessarsi della ricostruzione economica dell'Europa, si verrà implicitamente in tale circostanza, ad aderire al voto della Conferenza internazionale del Lavoro. Conseguentemente ha adottato il seguente provvedimento:

1° che l'Ufficio è pronto a facilitare, con tutti i mezzi di cui dispone, i lavori della Conferenza convocata, ed a fornirle i dati dell'esperienza ed i documenti in suo possesso che riguardano le quistioni operaie ed industriali;

2° che allo scopo di dare alla riunione di Genova il concorso più efficace, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, decide che due rappresentanti di ciascuno dei suoi gruppi (governi, padroni e operai), nello stesso tempo che il direttore dell'Ufficio, si tengano a disposizione della Conferenza per una completa collaborazione.

Consultazione di esperti sulle quistioni del lavoro dei mutilati. — Il Consiglio ha confermato le sue precedenti decisioni sulla consultazione d'esperti per le quistioni interessanti i mutilati e che rientrano nella competenza dell'Organizzazione del lavoro, approvandone le modalità così come furono proposte dall'Ufficio.

Consultazione della Corte permanente di giustizia internazionale sull'interpretazione dell'art. 389 del Trattato di pace. — In esecuzione di una risoluzione adottata dalla Conferenza nella sessione del 1921, il Consiglio ha deciso di provocare dalla Corte permanente di giustizia internazionale un parere sulla interpretazione dell'art. 389 del Trattato di Versailles, circa la designazione dei delegati non governativi alle sessioni della Conferenza. Alla Corte saranno prodotti gli atti e le informazioni di analoghe precedenti contestazioni.

Costituzione di una Commissione tecnica per lo studio delle quistioni relative al carbone. — Il Consiglio ha costituita la Commissione del carbone, di cui la istituzione era stata chiesta dalla Conferenza.

I paesi che vi saranno rappresentati a mezzo di agenti sono i seguenti: Africa del Sud - Australia - Belgio - Francia - Germania - Giappone - India - Inghilterra - Italia - Spagna - Stati Uniti.

Prima di chiudere i suoi lavori, il Consiglio di amministrazione ha accettato un caldo invito del Governo Svizzero, perchè la Sessione di luglio si tenga a Interlaken o a Lucerna. La dodicesima sessione del Consiglio avrà luogo in Roma, l'11 del prossimo aprile.

Registrazione della Dichiarazione addizionale al Trattato di lavoro italo francese relativa agli operai italiani in Alsazia Lorena. — In data 9 gennaio 1922 il segretariato della Società delle Nazioni, su domanda

del Governo francese, ha registrato la Dichiarazione fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 19 febbraio 1920, concernente il regime delle assicurazioni sociali per gli operai italiani nell'Alsazia Lorena.

La questione della competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro agricolo sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale. — Il governo francese in seguito alla risoluzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra con le quali si dichiarava che la competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro si estende al lavoro agricolo, ha invitato il Consiglio della Società delle Nazioni a richiedere sulla questione il parere della Corte permanente di giustizia internazionale. La questione, che in Francia diede luogo anche ad una discussione parlamentare, sarà in tal modo definita, per quanto la Corte sia stata chiamata a dare un parere a norma dell'art. 14 del Patto e non a risolvere la questione con una decisione a norma dell'art. 423 della Parte XIII (Lavoro) del trattato di Versailles.

ITALIA

I sussidi per la disoccupazione. — Soltanto dal 1° luglio 1921 è stato possibile fare una rilevazione diretta e precisa delle giornate di sussidio pagate, e da considerarsi quindi come giornate di lavoro perdute per disoccupazione. Le statistiche finora raccolte si riferiscono al periodo di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre 1921 e sono le seguenti:

	regime assicurativo	regime transitorio	totale
1-15 luglio	880,840	195,882	1,076,722
16-31 »	1,070,800	94,749	1,065,549
1-15 agosto	1,226,997	138,389	1,365,386
16-31 »	1,428,648	293,573	1,722,221
1-15 settembre	1,315,824	448,828	1,764,652
		TOTALE . . .	7,094,530

Per il periodo anteriore, e cioè dal 1° febbraio 1919 al 30 giugno del 1921, non si hanno statistiche disponibili sul numero delle giornate di lavoro perdute per disoccupazione. Dati statistici esistono in ordine alla spesa globale sostenuta per sussidi di disoccupazione negli anni 1919 e 1920; di guisa che, se il sussidio giornaliero corrisposto nei detti anni fosse unico per misura, sarebbe agevole giungere per via indiretta alla determinazione delle giornate lavorative, dividendo la spesa globale per l'unità del sussidio. Se non che la misura del sussidio giornaliero nel 1919 è stata diversa a seconda dell'età, del sesso e del comune di residenza dei beneficiati, e nel 1920, è stata du-

plice, e cioè di L. 2.50 per coloro che avevano un salario giornaliero superiore a L. 4, e di L. 1.25 per gli altri che avevano un salario inferiore.

La mancanza, quindi, di dati statistici toglie ai calcoli che possono essere fatti per determinare il numero delle giornate lavorative perdute negli anni predetti qualsiasi carattere di precisione, e soltanto lo si potrà desumere in via approssimativa, ponendo in rapporto di stretta correlazione fra loro gli elementi di cui sopra, e seguendo, come meglio sarà chiarito in seguito, metodi induttivi diversi a seconda dell'anno cui il calcolo si riferisce.

Per il 1919 finora è stata approvata, soltanto per 51 provincie sulle 69 del Regno, una spesa complessiva di L. 51,506,948.75 per sussidi di disoccupazione. Considerato che, in tale anno la misura dei sussidi giornalieri corrisposti è stata diversa, e che non si hanno elementi per stabilire il rapporto proporzionale intercedente fra ciascuna categoria di sussidio, il modo più semplice per determinare quale sia approssimativamente il numero delle giornate di disoccupazione non può essere che quello di calcolarlo in base alla cifra media dei sussidi pagati. A tal fine sono stati presi per base i dati che si hanno per la città di Roma, in rapporto alla quale si sa che nel 1919 la spesa sostenuta per sussidi di disoccupazione ammonta a L. 4,010,214.75, e che le giornate lavorative perdute sono state complessivamente 1,199,877; sicchè dividendo la detta spesa per il numero delle giornate, si ottiene il sussidio medio di L. 3.35. Estendendo per il-lazione analogica tale dato alle 51 provincie di cui sopra, per le quali, come si è accennato la spesa sostenuta per sussidi di disoccupazione ammonta a L. 51,506,948.75 si ottiene che nel 1919 le giornate non lavorative per queste provincie sono in via di approssimazione 15,375,208. Per le altre 18 provincie (e cioè: Alessandria, Ancona, Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Caserta, Ferrara, Foggia, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Pisa, Teramo, Udine, Verona e Vicenza) non è stata finora accertata la spesa effettivamente sostenuta nel 1919 per sussidi di disoccupazione, essendo tuttavia in corso di revisione le singole contabilità trasmesse dalle rispettive Giunte provinciali, per il collocamento e la disoccupazione. Ad ogni modo per la corresponsione dei sussidi nelle dette provincie durante l'anno 1919 furono successivamente accreditate varie somme per un importo totale di L. 63,926,000. Si ha però motivo di ritenere che la previsione deve aver superato la realtà; onde per precisare la spesa effettivamente sostenuta nel periodo di tempo considerato, occorrerebbe detrarre dalla somma totale quella accreditata in eccedenza, ma poichè non si hanno elementi per fare questa sottrazione, e d'altra parte i residui degli accreditamenti suddetti sono stati poi impegnati nell'anno successivo per pagamento di sussidi, così la cifra di cui sopra può esser presa per base

del calcolo approssimativo delle giornate di lavoro perdute per disoccupazione durante il 1919 nelle 18 provincie suaccennate, e che al coefficiente di sussidio medio trovato in L. 3.35, sono approssimativamente 19,082,388.

Anche per il 1920 non è stata finora accertata a quanto ammonti la totale spesa sostenuta in tutto il Regno per sussidi di disoccupazione. Per tal fine furono durante il detto anno accreditate alle Giunte provinciali L. 53,520,908.35. Si sa inoltre che la misura del sussidio giornaliero fu duplice, e cioè di L. 1.25 e di L. 2.50, e che in via di fondata ipotesi la proporzione con cui questi sussidi furono corrisposti equivale presso a poco al rapporto di 1 a 3. Applicando questo rapporto alla suddetta somma di lire 53,230,908.35, si ottiene, sempre in via di approssimazione, che nel 1920 il numero di giornate non lavorative, con sussidio individuale giornaliero di L. 2.50, è 15,962,272, e che quello di giornate non lavorative con sussidio individuale di lire 1.25 è 10,646,181, e complessivamente 26,615,453.

Per il primo semestre 1921 non è stata finora accertata quale sia la spesa complessiva sostenuta per sussidi di disoccupazione. E peraltro accertato che fino al 30 aprile 1921 il numero dei disoccupati sussidiati è di 47386 in regime transitorio (sussidi di Stato), e di 34250 in regime assicurativo, e che nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno tali cifre ammontano rispettivamente a 56035 e a 82202. Considerato che il sussidio in regime transitorio è stato concesso dal 1° febbraio di quest'anno, moltiplicando le cifre suddette per il numero delle giornate non festive comprese nei rispettivi periodi di tempo (99 dal 1° maggio al 30 aprile, 76 dal 1° febbraio al 30 aprile, e 50 dal 1° maggio al 30 giugno) si ottengono i seguenti numeri di giornate lavorative: 3,601,336; 2,235,123; 2,801,750; 4,110,100, e complessivamente 12,748,309 dal 1° gennaio al 30 giugno di quest'anno.

Le induzioni peraltro in ordine al numero delle giornate non lavorative per gli anni 1919 e 1920 e pel 1° semestre 1921 sono prospettate con tutte le implicite riserve e cautele suggerite dalle imprecisioni degli elementi da cui sono state tratte; nè sono per sè stesse suscettibili di un rigoroso controllo statistico, non essendo stati posti in opera nei detti periodi i metodi di rilevazione che avrebbero potuto dare risultati più esatti.

Cavo telegrafico tra l'Italia e l'America del Sud. — Costituiva da lunghi anni una viva e naturale aspirazione delle numerose colonie italiane del Sud America un cavo telegrafico sottomarino che avesse consentito una comunicazione, meglio rispondente alle esigenze attuali. Con alto spirito di patriottismo e con un vivo senso pratico, gli italiani sparsi nell'America del Sud si proposero di realizzare con le loro forze questa antica aspirazione di essere direttamente con-

giunti con la madre Patria. Si trattava di un'impresa non facile per il notevole sforzo finanziario, che essa richiedeva. Gli italiani seppero fare questo sforzo. Il cavo marittimo si farà per volontà e mezzi finanziari apprestati dagli italiani dell'America del Sud.

Con R. decreto 29 settembre 1921, n. 2021 è stato approvato e resa esecutiva la convenzione 12 settembre stesso anno, per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud.

In base a tale convenzione, la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, con sede in Roma, si impegna a posare un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, la Repubblica Argentina, e, subordinatamente al consenso dei rispettivi Governi, con le Isole Canarie e del Lago Verde.

Fra i varii reciproci impegni è degno di nota quello assunto dalla Compagnia di assicurare alla corrispondenza telegrafica da e per l'Italia un corso regolare e una celerità d'inoltro non inferiore a quella che godrebbe la corrispondenza stessa per le altre vie telegrafiche per cavo, e di assicurare, mediante gl'impegni necessari che avrà cura di prendere con i Governi Esteri interessati, l'inoltro sino a destinazione dei telegrammi dell'Italia, o in transito per l'Italia, trasmessi per il cavo, come pure per assicurare l'inoltro per il cavo dei telegrammi originarii dal Sud America o da altri paesi che a richiesta dei mittenti, dovranno essere inoltrati per il cavo italiano.

La Compagnia avrà un Ufficio proprio in Roma, autorizzato sia all'accettazione dei telegrammi in partenza da Roma per l'America del Sud e per la Spagna, ed altri paesi europei, presentati da mittenti per l'inoltro pel cavo, sia al recapito dei telegrammi ricevuti per cavo diretto a destinatarii domiciliati in Roma.

Le tariffe per la trasmissione telegrafica verranno fissate, ed eventualmente variate di comune accordo fra la Compagnia e l'Amministrazione telegrafica. Per i paesi del regime europeo tali tasse non dovranno mai essere superiori a quelle della via meno costosa, per quelli dell'America non dovranno essere superiori a quelle delle altre vie telegrafiche già esistenti, costituite da cavi sottomarini, che sono o saranno le meno costose.

Per l'applicazione in Italia delle tariffe si osserverà il regolamento telegrafico internazionale e i pagamenti si faranno in franchi-oro.

In corrispettivo della regolarità del servizio, secondo le norme stabilite, il Governo Italiano garantisce alla Compagnia per dieci anni dalla data di inizio del funzionamento del cavo, un traffico minimo annuale 6,250,000 parole, con equi criteri di compensazione tra maggiore e minore traffico.

La trasmissione telegrafica pel cavo dovrà iniziarsi entro tre

anni dalla data di approvazione della convenzione, e salvo casi di forza maggiore, sarà applicata un'ammenda di lire 10,000 per ogni mese di ritardo, e se invece l'attuazione avrà luogo prima, per ogni mese di anticipo sarà liquidato alla Compagnia un premio dello stesso ammontare.

La Convenzione, che avrà la durata di 50 anni, è regolata da patti, norme e condizioni che valgono a disciplinare e garantire nel modo più assoluto il funzionamento del nuovo importantissimo servizio di comunicazione telegrafica.

L'Italia e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro di Genova. — Ai termini dell'art. 405 del Trattato di Versaglia il Ministro degli Affari Esteri con nota 5 gennaio 1922 ha inviato al Segretario Generale della Società delle Nazioni le informazioni relative alle misure adottate per l'applicazione delle raccomandazioni formulate dalla Sessione di Genova della Conferenza Internazionale del Lavoro. Tali misure sono state esaminate e discusse dalla Commissione Reale, alla quale il Decreto Reale del 10 marzo 1921, aveva affidato l'incarico di studiare le riforme più urgenti da introdurre nella nostra legislazione marittima. Tuttavia la Commissione ha deciso di soprassedere dalla prima raccomandazione tendente a limitare le ore di lavoro nella navigazione interna, data la necessità di regolare previamente in maniera organica tutta la materia della navigazione interna. Per la parte che riguarda la quarta raccomandazione relativa alla compilazione di statuti nazionali della gente di mare, la Commissione non solamente ha adottato alla unanimità il voto della Conferenza di Genova, quanto ha deciso di compilare avendone del resto già cominciato lo studio, un progetto di legge che porti le modifiche e le aggiunte necessarie alle disposizioni in vigore del contratto di lavoro della gente di mare. Ciò allo scopo di rendere il nostro diritto nazionale, in materia di contratto di lavoro, conforme alle nuove condizioni e bisogni, prima di passare alla formazione degli Statuti nazionali della gente di mare.

AUSTRIA

Legge provinciale sul lavoro agricolo nella Bassa Austria. — La legge 22 marzo 1921 concernente la regolamentazione del lavoro agricolo, adottato dalla Dieta della Bassa Austria, disciplina i diritti e gli obblighi reciproci dei lavoratori agricoli e dei loro assuntori. Agli effetti della legge, come lavoratori e lavoratrici agricoli, si intendono le persone che si obblighino contrattualmente, per un periodo non inferiore ai sei giorni consecutivi, a fornire dietro retribuzione i lavori consueti per l'esercizio di una azienda agraria o forestale. Il

contratto di lavoro fra l'imprenditore ed il lavoratore viene concluso verbalmente. Per contratti collettivi stipulati fra associazioni di lavoratori ed uno o più datori di lavoro, occorre la redazione in scritto. Il lavoratore deve compiere i lavori a cui è tenuto in base al contratto ed agli usi locali ed eseguire gli ordini dell'assuntore o del suo rappresentante relativi al servizio ed all'azienda domestica. Tali ordini non devono in nessun caso contrastare con la libertà di coscienza o pregiudicare i diritti civili del lavoratore. L'orario lavorativo ha una durata pari alla luce del giorno ed importa come media dieci ore di lavoro quotidiano effettivo; i lavoratori ai quali venga affidata la cura del bestiame o che vengano adibiti ad occupazioni stabili nell'azienda domestica sono tenuti a prestazioni ulteriori senza diritto a corresponsione di lavoro straordinario. Il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire, dietro pagamento dello straordinario i lavori che secondo le usanze locali si estendono in certe regioni dell'anno oltre la durata dell'orario normale nè quei lavori la cui omissione può compromettere l'esito della produzione. Se il lavoratore sia impedito di fornire la sua opera a causa di malattia o di infortunio, sempre che l'impedimento stesso non sia attribuibile a sua colpa, egli ha diritto al salario completo ed all'assistenza lunga o a quattro settimane di ricovero nell'ospedale. Alle donne maritate che abbiano una propria casa da curare, deve concedersi una libertà adeguata per attendere alle faccende domestiche. Le donne incinte non devono essere adibite a lavori pericolosi per il loro stato, e le puerpere non devono lavorare affatto nelle prime quattro settimane dopo il parto e solo col consenso del medico nelle due settimane successive. I lavoratori della terra hanno sempre facoltà di riunirsi per la tutela dei propri interessi ed è proibito qualsiasi impedimento alla libertà di coalizione. Per le controversie derivanti dai rapporti regolati dalla legge sono competenti i tribunali ordinari. Per le cause contro l'assuntore di mano d'opera è competente anche il tribunale del distretto dove viene compiuto il lavoro al momento della citazione.

L'estensione dell'assicurazione contro le malattie alle persone occupate nell'agricoltura. — Con legge 21 ottobre 1921 è stata estesa anche ai lavoratori agricoli la legge 30 marzo 1888 sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro le malattie. L'assicurazione delle persone occupate esclusivamente o principalmente nell'agricoltura è esercitata dalle Casse agrarie di assicurazione contro le malattie in agricoltura presso le sedi dell'autorità politica per un'intera provincia o per un gruppo di distretti che formi un complesso omogeneo; in quest'ultimo caso però soltanto se il numero degli assicurati stabilmente occupati in agricoltura nel territorio in questione ascende, ad almeno 5000. La appartenenza ad una Cassa comincia col giorno

in cui i lavoratori entrano in un'azienda agricola. Non può avere luogo l'uscita dalla Cassa finchè duri l'occupazione per cui è prevista l'assicurazione obbligatoria ed in base alla quale l'appartenenza alla Cassa si verifica. I contributi per l'assicurazione, in quanto sono pagati dai datori di lavoro e dagli assicurati, incombono per metà su ognuna di queste categorie. Le Casse sono tenute a fornire gratuitamente l'assistenza medica ai figli dell'assicurato di età non superiore ai 16 anni, che vivono in famiglia con lui e per i quali non esista l'obbligo dell'assicurazione.

Per il raggiungimento dei fini comuni tutte le Casse di una provincia vengono unite in un'unica federazione provinciale. Gli statuti di ogni federazione devono essere redatti dall'autorità provinciale, dopo avere consultato le Casse di assicurazione contro le malattie in agricoltura, sul modello di uno statuto-tipo da prepararsi a cura del Ministero per l'amministrazione sociale. Le federazioni provinciali e le Casse faranno capo ad una federazione nazionale delle Casse per l'assicurazione contro le malattie in agricoltura.

FRANCIA

Applicazione del trattato di lavoro italo-francese. — I diversi ministeri francesi hanno richiamato, ciascuno per le materie di sua competenza, gli uffici dipendenti alla osservanza delle disposizioni, che derivano dal Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia, entrato in vigore il 17 maggio 1921. Con circolare 21 novembre 1921, il Ministero dell'Igiene ha dato ai prefetti le seguenti istruzioni per ciò che concerne l'assistenza ospitaliera: « i sudditi italiani devono beneficiare dei servizi di assistenza obbligatoria nelle stesse condizioni dei nazionali. Al momento dell'ammissione di un suddito italiano, l'amministrazione dello stabilimento o del servizio che fornisce il soccorso ne darà avviso per iscritto al Console d'Italia più vicino ed al prefetto del dipartimento, che ne farà menzione trimestralmente nei relativi stati speciali al Ministero dell'Igiene, dell'Assistenza, e della Previdenza Sociale. L'omissione di tali formalità priverà gli stabilimenti o i servizi del beneficio del rimborso previsto dal trattato. L'imputazione provvisoria delle spese incontrate nel 1921, avrà luogo a seguito delle stesse distinzioni e secondo la medesima ripartizione adottata coll'assistenza ai francesi. Per l'assistenza dei beneficiarii ammessi al soccorso prima della promulgazione del trattato, il rimborso sarà domandato trascorsi quarantacinque giorni, cioè a decorrere dal 4 luglio 1921 (1).

Il Ministero della Giustizia, a sua volta, con circolare 15 settembre 1921, ha dato istruzioni per l'applicazione dell'art. 58 del trattato per cui i lavoratori e gli imprenditori dei due paesi potranno far parte dei comitati di conciliazione e di arbitrato nelle controversie collettive tra imprenditori e salariati, nelle quali furono parte interessata.

Il Ministero francese rileva che tale disposizione costituisce una deroga al principio posto dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1892 sulle conciliazioni e l'arbitrato in materia di controversie collettive tra padroni ed operai o impiegati, cioè che gli arbitri od i delegati nominati in esecuzione della legge devono essere cittadini francesi: e perciò dà disposizioni perchè il testo dell'art. 18 del trattato sia portato ad immediata conoscenza dei giudici di pace e sia fatto rigorosamente osservare (2).

GERMANIA

L'immigrazione in Prussia dall'8 ottobre 1919 al 30 novembre 1920.

— Secondo la *Statistische Korrespondenz* dell'Ufficio statistico prussiano (47° anno, n. 25) dall'8 ottobre 1919 al 30 novembre 1920, e cioè durante un periodo di 14 mesi, il numero degli immigranti venuti dall'estero o dai territori tedeschi ceduti in seguito al trattato di pace ammonta a 383,822. Più della metà di questi immigranti, 216,532, vennero dalla Polonia e 145,000 indicarono come paese di provenienza i territori ceduti dalla Prussia al nuovo stato polacco. Un quarto circa degli immigranti della Polonia si è fissato a Berlino o nei sobborghi (62,625) ed il resto nelle provincie più vicine della Polonia, Prussia orientale ed occidentale, Slesia, Pomerania, ecc. Dall'8 ottobre al 30 novembre 1920, 18,995 persone provenienti dall'Alsazia e dalla Lorena sono ritnate in Prussia e specialmente nelle provincie del Reno e della Vestfolia. La Ceco-Slovacchia ha fornito alla Prussia, nel periodo considerato, 17,113 immigranti, 16,428 son venuti dall'Olanda, 15,116 dall'Austria tedesca, 8836 dalla città libera di Danzica, 7640 dalla Svizzera, 7161 dalla Russia, 4085 dalla Lettonia, 3615 dall'Ungheria. Per 17,491 immigranti non si conosce il paese di origine. Le provincie che hanno ricevuto i contingenti maggiori sono: Berlino e il Brandeburgo (102,652), la provincia del Reno (50,791), la Bassa Slesia (39,379), la Vestfalia (34,486), la Comerania (25,089).

SVIZZERA

Il visto ai passaporti. — La Svizzera ha conchiuso un accordo con la Francia, in base al quale, a partire dal 15 febbraio 1922, viene soppresso il visto dei passaporti per i cittadini svizzeri che entrano in Francia e per i francesi che si recauo nella Svizzera. Tuttavia, per coloro che si recano nell'altro paese a scopo di lavoro è mantenuto in vigore l'obbligo di ottenere il visto di un Consolato dello Stato nel quale intendono recarsi. Il visto Consolare è rilasciato gratuitamente.

(1) *Bull. du Min. du Travail*, 1921, Act. off., p. 148.

(2) *Bull. du Min. du Travail*, 1921, Act. off., p. 152.

Coloro che non sono muniti del visto Consolare possono essere costretti ad abbandonare immediatamente il territorio.

Censimento del 1° dicembre 1920. — Secondo i risultati ufficiali del censimento federale della popolazione, che ebbe luogo il 1° dicembre 1920 (*Feuille Fédérale*, 1921, n. 40) la distribuzione della popolazione svizzera per cantoni risulta come segue:

Cantoni	Popolazione residente	Popolazione presente
Zurich	538,602	538,427
Berne	674,394	675,517
Lucerne	117,073	176,958
Uri	23,973	23,967
Schwyz	59,731	59,629
Unterwald-le Haut	17,567	17,657
Unterwald-le Bas	13,956	13,889
Glaris	33,834	33,901
Zoug	31,569	31,617
Fribourg	143,055	142,889
Soleure	130,617	130,578
Bâle-Ville	140,708	140,508
Bâle-Campagne	82,390	82,472
Schaffhouse	50,428	50,471
Appenzell Rh. Ext.	55,354	55,409
Appenzell Rh. Int.	14,614	14,574
St-Gall	295,543	295,496
Grisons	119,854	122,044
Argovie	240,776	240,736
Thurgovie	135,933	135,777
Tessin	152,256	152,725
Vaud	317,498	319,736
Valais	128,246	128,428
Neuchâtel	131,349	131,431
Genève	171,000	171,254
Svizzera	3,880,320	3,886,090

Disoccupazione ed emigrazione. — La disoccupazione, che sembra attenuarsi in Francia, continua ad essere grave in Svizzera. La crisi, che ai primi del 1920, è cominciata nelle industrie della orologeria e del ricamo, si è estesa alle industrie dei mobili e della carta. Successivamente le fabbriche di calzature, di prodotti chimici, di vetri hanno dovuto restringere la propria produzione. Soltanto le officine di costruzioni meccaniche, per le ordinazioni delle ferrovie federali hanno potuto resistere più a lungo. Le statistiche seguenti che pubblica mensilmente l'Ufficio Svizzero del Lavoro non sono certo confortanti:

	Disoccupati intieramente	Disoccupati parzialmente	Totale
Fine di novembre 1920	13,436	22,743	36,179
» marzo 1921	47,577	95,119	142,696
» giugno 1921	54,039	76,116	130,155
» settembre 1921	66,646	69,421	136,067
» ottobre 1921	74,238	59,835	134,073
» novembre 1921	80,692	56,869	137,560

Fra i disoccupati intieramente, le donne rappresentano una proporzione del 13 %. I cantoni industriali sono i più colpiti. Zurigo alla fine di novembre aveva 12,578 disoccupati del tutto; Saint-Gall, 7202 e Neuchâtel, 7090. Malgrado questa crisi del mercato interno del lavoro, è da rilevare che la emigrazione svizzera per paesi di oltremare, elevata nel 1920, ha mostrato tendenza a diminuire; ed infatti, mentre si ebbero 7502 emigranti nei primi dieci mesi del 1920, se ne sono avuti 6439 per il periodo corrispondente del 1921.

CONGO

Per l'entrata ed il soggiorno nel Congo belga. — Con Ordinanza del 7 agosto 1921, n. 13-7, il Governo della Colonia del Congo belga ha stabilito il divieto d'entrata ed il soggiorno nel territorio della Colonia alle persone di razza non congolese affette da tubercolosi ed impone l'obbligo ad ogni immigrante di munirsi di certificato debitamente legalizzato dal quale risulti che egli è immune dalla malattia accennata. Il certificato deve essere redatto da un medico del paese dal quale l'immigrante proviene o di quello in cui il medesimo ebbe l'ultimo domicilio. Il certificato in parola è anche prescritto per coloro che intendono transitare per la Colonia. L'ordinanza consente, in via eccezionale, il passaggio attraverso il territorio coloniale alle persone affette da tubercolosi qualora il viaggio non duri più di 60 giorni e sempre che le medesime si sottomettano alle misure profilattiche prescritte caso per caso.

ARGENTINA

Convenzione con l'Italia per gli infortuni sul lavoro. — Il Ministro degli esteri della Repubblica Argentina, riferendosi alla raccomandazione adottata dalla Conferenza internazionale di Washington circa la reciprocità di trattamento dei lavoratori stranieri in materia di indennità per gli infortuni sul lavoro, ha comunicato, con lettera del 30 novembre 1921, all'Ufficio internazionale del Lavoro copia dell'istrumento di ratifica della convenzione conclusa a Buenos Aires il 25 marzo 1920 fra l'Italia e l'Argentina per la reciprocità di tratta-

mento dei lavoratori argentini e italiani in materia di indennità per infortuni sul lavoro. Tale convenzione approvata dal Congresso argentino con legge 18 giugno 1921, n. 11126, e le cui ratifiche furono scambiate a Buenos Aires il 31 agosto 1921, è entrata in vigore dal 1° ottobre 1921.

CANADA

La immigrazione nel Canada nel periodo gennaio-settembre 1921.

— Secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'immigrazione e della colonizzazione, si riporta nel seguente quadro il movimento immigratorio nei primi tre trimestri dell'anno 1921 (gennaio-settembre).

MESI	Sudditi britannici	Provenienti dagli Stati Uniti	Provenienti da altri paesi	TOTALE
Gennaio 1921	987	1,751	1,515	4,253
Febbraio "	1,380	1,936	2,012	5,328
Marzo "	4,865	4,292	1,852	11,009
Totale 1° trimestre . . .	7,232	7,979	5,379	20,590
Aprile 1921	8,476	5,035	1,541	15,052
Maggio "	7,083	3,710	3,350	14,143
Giugno "	6,899	3,086	2,292	12,277
Totale 2° trimestre . . .	22,458	11,831	7,183	41,472
Luglio 1921	3,810	2,388	2,256	8,454
Agosto "	3,174	3,016	2,297	8,487
Settembre "	2,919	2,168	2,340	7,427
Totale 3° trimestre . . .	9,903	7,572	6,893	24,368
Totale gennaio-settembre 1921	39,593	27,382	19,555	86,430

Nel corrispondente periodo gennaio-settembre 1920 il totale della immigrazione nel Canada ammonta a 114,620 individui così distribuiti:

PERIODI	Sudditi britannici	Provenienti dagli Stati Uniti	Provenienti da altri paesi	TOTALE
1° trimestre 1920	8,774	8,786	2,055	19,615
2° " "	28,487	16,297	4,358	49,242
3° " "	24,281	14,366	7,116	45,763
Totale gennaio-settembre 1920	61,542	39,549	13,529	114,620

In quest'altro quadro gli immigranti nei primi tre trimestri del 1921 sono divisi per nazionalità, per sesso e per destinazione:

Immigranti arrivati nel Canada nel periodo gennaio-settembre 1921, classificati per sesso e per nazionalità.

MOVIMENTO DELL'IMMIGRAZIONE NEL CANADÀ NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 1921.

Distribuzione degli immigranti per sesso, per nazionalità e per provincia di destinazione.

NAZIONALITÀ	SESSO					DESTINAZIONE										
	TOTALE		Uomini	Donne	Minori di 14 anni	Pro. Mar.	Queber	Antario	Manitoba	Saskatchewann	Alberta	C. B.	Terra di Yukon	Nov. Scozzese	Nov. Brunswick	Ille du Pr. Ed.
Belgi	505	181	204	120	8	76	182	151	54	48	6	9				
Cinesi	2,296	1,790	102	395	2	90	201	39	76	117	1,761			7	3	
Francesi	289	128	125	36	12	103	46	41	42	29	11			4	1	
Germanici	154	39	75	40	—	20	21	32	50	26	2			3		
Inglese	39,563	15,198	15,998	8,397	918	3,328	19,424	4,869	3,065	3,636	3,419	3	3	203	90	8
Ebrei	6,870	2,516	2,611	1,743	106	2,846	3,386	1,051	289	204	19			56	13	
Italiani	2,102	1,170	621	311	30	353	1,199	46	29	176	238			18	4	
Giapponesi	410	96	283	31	—	—	1	—	—	8	399	1		—	—	
Polacchi	2,263	483	1,202	578	35	284	681	562	412	264	30			13	2	
Rumeni	685	231	290	174	4	233	136	77	138	45	2			—	—	
Russi	413	169	167	77	4	151	83	59	76	25	11			1	3	
Finlandesi	333	177	115	41	1	21	278	4	5	13	16			—	—	
Danesi	567	455	81	31	23	50	80	159	79	155	15			1	5	
Svedesi	463	306	112	45	2	28	103	64	100	113	52			—	—	
D'altri paesi di Europa	1,388	691	456	241	16	124	426	211	278	200	132			1	1	
" " " America	304	99	108	97	118	41	46	3	1	2	7			85	1	
" " " Asia	191	40	110	41	6	64	87	7	14	2	10			1	—	
" " " Africa	71	18	37	16	4	19	31	6	4	1	2			3	1	
" " " Oceania	81	25	27	28	5	9	14	5	3	9	36			—	—	
Cittadini porti oceanici	60	15	22	23	1	9	34	2	4	6	4			—	—	
Immigr. per porti ocean.	50,048	23,837	22,746	12,465	1,304	8,249	25,224	6,048	5,330	5,079	6,172	4	4	396	124	8
Immigr. degli Stati Un.	27,382	14,847	6,972	3,563	808	4,123	7,777	1,682	4,234	6,454	1,836	88	88	130	171	29
Totale	86,430	38,684	29,718	18,028	1,172	12,472	33,111	8,630	9,564	11,523	8,008	92	516	516	265	37

STATI UNITI

L'emigrazione negli Stati Uniti nel 1920-21. — Durante l'anno terminato col 30 giugno 1921 si è verificato in misura maggiore degli altri anni un eccesso della immigrazione sull'emigrazione. Subito dopo l'armistizio vi fu una certa affluenza di persone provenienti da Stati esteri, ma non si era verificato un grande aumento nella popolazione poichè era compensato dal numero delle persone partite dagli Stati Uniti. La seguente tabella dà le cifre del movimento dell'emigrazione straniera negli Stati Uniti durante gli ultimi 5 anni:

	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21
Arrivati	362,877	211,853	237,021	621,576	978,163
Partiti	146,102	193,268	216,231	428,062	426,031
Differenza	216,775	18,585	20,790	193,514	552,132

Dal giugno 1921 è andata in vigore la legge limitativa della immigrazione. I paesi che hanno risentito maggiormente le conseguenze di tale disposizione sono: l'Italia, la Grecia, l'Ungheria, l'Austria, la Russia, la Turchia, il Portogallo, la Serbia, il Belgio e la Francia. Le riduzioni sono in generale poco importanti per i paesi dell'Europa Settentrionale ed Occidentale. Piccolo è lo svantaggio dell'Inghilterra ed hanno invece risentito un miglioramento la Svizzera, la Norvegia e la Germania.

CINA

Gli stranieri in Cina. — Ogni anno il servizio delle dogane marittime cinesi fa conoscere il numero degli stranieri in Cina. Ecco i risultati per il 1920, paragonati a quelli degli anni anteriori. Dal 1919 al 1920, il numero totale degli stranieri è diminuito di quasi 25,000 individui, ma è ancora il doppio del numero dell'avanti guerra. La diminuzione dal 1919 al 1920 riguarda soprattutto i giapponesi ed i russi. Il numero degli americani è aumentato, mentre quello degli inglesi e francesi è diminuito:

	1920	1919	1913
Giapponesi	153,918	171,485	80,219
Russi	144,413	148,270	56,765
Inglesì	11,082	13,243	8,966
Americani	7,269	6,660	5,340
Francesi	2,753	4,409	2,292
Portoghesi	2,282	2,390	3,486
Tedeschi	1,613	1,335	2,949
Belgi	592	391	178

Danesi	545	546	354
Italiani	504	276	355
Svedesi	464	632	292
Olandesi	401	367	161
Norvegesi	373	349	249
Spagnuoli	285	272	136
Austriaci	24	27	419
Ungheresi	8	11	21
Altri	143	537	1,645
TOTALE . . .	326,069	350,991	163,827

NUOVA ZELANDA

Conciliazione ed arbitrato nella Nuova Zelanda. — È stato recentemente presentato alla Camera dei rappresentanti della Nuova Zelanda, un disegno di legge relativo ad alcuni emendamenti sulla conciliazione e l'arbitrato industriale. Questo progetto di legge si riferisce essenzialmente ad una necessaria riforma del tribunale di arbitrato, il funzionamento del quale si è trovato in difficoltà recentemente in seguito alle dimissioni di un membro, alla rielezione di esso ed al rifiuto da parte sua di riprendere la carica. Per porre riparo a tale inconveniente il disegno di legge propone che i sindacati industriali possano essere invitati dal Governatore generale ad indicare certe persone per l'eventuale sostituzione di qualche membro: nessuna nomina effettiva però dovrà essere fatta prima che non si sia reso vuoto il posto. I casi in cui un membro supplente può essere invitato ad entrare in funzione sono i seguenti: *a*) quando si è reso vacante qualche posto di membro titolare del tribunale o quando il membro titolare non assiste ad una seduta del tribunale, il giudice può invitare il membro supplente designato in base alla indicazione dei sindacati industriali padronali e doperai, secondo il caso, ad assistere alle sedute del Tribunale e a disimpegnare le funzioni del membro titolare per tutto il tempo in cui questo sarà assente; *b*) se poi si rende vacante il posto ricoperto da tale membro supplente e se questo non è presente alla seduta di cui si tratta, il Governatore generale può, in base ad indicazione del giudice, designare al posto del membro supplente un'altra persona che a suo giudizio possenga le qualità necessarie; *c*) questo nuovo membro durerà in carica fino a che mancherà il titolare od il supplente designato in base alle indicazioni dei sindacati stessi e godrà di tutti i privilegi, attribuzioni e poteri a questo riservati; *d*) allorchè il nuovo membro titolare o supplente rientra in funzione, quello temporaneamente designato a sostituirlo si dimetterà; però se vi è una causa in corso, il giudice può invitarlo a restare fino al termine dell'udienza.

Questo disegno di legge è stato approvato successivamente anche dal Consiglio legislativo.